

Art. 10/bis – Versamenti rateali dell'imposta accertata

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, qualora la somma delle quote dovute superi l'importo di €. 1.000,00, può effettuare il pagamento in modo rateale secondo le seguenti modalità:

a) la durata massima della dilazione è di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di scadenza del pagamento delle somme accertate;

b) la ripartizione del debito è ammessa fino ad un massimo di 4 (quattro) rate per debiti sino a €. 5.000,00 e fino ad un massimo di 8 (otto) rate per debiti superiori;

c) se l'importo complessivamente dovuto supera la somma di €. 5.000,00, il riconoscimento del beneficio della sospensione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione bancaria.

2. Qualora la pretesa tributaria interessi più contribuenti facenti parte dello stesso nucleo familiare anagrafico, l'importo minimo di €. 1.000,00 previsto per la rateazione può essere raggiunto anche con la somma delle quote dovute dai vari soggetti.

3. La comunicazione del contribuente con cui informa il comune della sua volontà di volersi avvalere della rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi, così come, entro tale data, dovrà essere eseguito il versamento della prima rata.

4. L'istanza è valutata ed accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario Responsabile del Tributo, che contestualmente ridetermina gli importi dovuti dal contribuente.

5. La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse legale.

6. Il provvedimento del Funzionario Responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente.

7. In caso di mancato pagamento di una rata entro la scadenza indicata, lo stesso viene differito al termine del piano di rateizzazione in corso, con ricalcolo degli interessi.

8. In caso di mancato pagamento di un'ulteriore rata rispetto a quanto previsto dal comma 5:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, con rivalsa del Comune sull'eventuale garanzia prestata;

c) l'importo non può più essere rateizzato.

9. Nel caso di impugnazione dell'atto di accertamento il funzionario responsabile del tributo può disporre autonomamente la sospensione della riscossione con provvedimento motivato.